



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 31 Ottobre 2023

DIGITALIZZAZIONE

L'intelligenza Artificiale: Alleata degli studi professionali
di Diego Barberi

CASI OPERATIVI

Corrette aliquote Iva per gli interventi edilizi
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Esempi di riporto di crediti nel modello 770/2023
di Laura Mazzola

DIRITTO SOCIETARIO

Modello organizzativo 231: le fasi di costruzione
di Andrea Onori

ACCERTAMENTO

L'illegittimità dell'atto impositivo notificato prima dei 60 giorni
di Luigi Ferrajoli

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

M&A di studi professionali: impatto della digitalizzazione
di Riccardo Conti di MpO & Partners



DIGITALIZZAZIONE

L'intelligenza Artificiale: Alleata degli studi professionali

di Diego Barberi

The banner features the Euroconference logo and the text "EVENTO GRATUITO Vantaggi e opportunità degli strumenti di AI nello studio professionale Scopri di più >". It also includes the TeamSystem logo and an image of a laptop and smartphone.

A quasi un anno di distanza dal rilascio al pubblico di ChatGPT (30 novembre 2022), l'intelligenza artificiale è stata la protagonista di questi ultimi mesi, **passando da essere un argomento di discussione tra esperti con applicazioni che solo in pochi potevano permettersi, a uno strumento concreto e funzionale alla portata di tutti**. La semplicità d'uso e la drastica riduzione dei costi ha permesso una diffusione a macchia d'olio, in modo indiscriminato tra persone di tutte le età e imprese di ogni settore. **L'adozione di strumenti di intelligenza artificiale all'interno delle realtà lavorative rappresenta una vera e propria rivoluzione, che può trasformare in modo sensibile l'operatività quotidiana.**

Gli studi professionali non sono esclusi da questa trasformazione. L'introduzione di questa nuova tecnologia all'interno dello studio in realtà rappresenta una grossa opportunità **che ben si cala nel contesto di digitalizzazione che gran parte degli studi professionali, in particolare quelli dei dottori commercialisti, stanno affrontando dall'introduzione della fattura elettronica**, che è stato l'elemento catalizzatore di questa rivoluzione digitale nel settore.

Molti studi hanno nella contabilità e adempimenti il loro *core business*, che rappresenta di conseguenza la maggior fonte di ricavi. Il mercato presenta già soluzioni che permettono, grazie soprattutto alle caratteristiche delle fatture elettroniche, di automatizzare in modo efficiente i processi di contabilizzazione e data entry. **L'intelligenza artificiale contribuisce sicuramente a raffinare ulteriormente questo processo, diminuendo in modo sempre maggiore la necessità di un intervento umano**. In generale, nel prossimo futuro, quasi tutte le attività di *data entry* potranno essere svolte in modo automatico, **dando la possibilità a tutti gli operatori di dedicare il loro prezioso tempo ad attività non solo più remunerative, ma soprattutto più interessanti**.

Le funzionalità dell'intelligenza artificiale, tuttavia, non si limitano solo a questo aspetto. **Le vere potenzialità emergono quando si integra a tutti i livelli nell'operatività di studio**. I vari applicativi non saranno più semplici software, ma diventano un assistente personale di tutti gli utenti, ed esattamente come agli assistenti è possibile delegare compiti che richiedono tempo o competenze specifiche come lavoro di analisi, di redazione bozze, analisi del sentimento dei clienti e perfino farsi consigliare come poter rivedere un processo in modo più efficiente. **La**



capacità che molti strumenti di intelligenza artificiale hanno di poter visionare immagini, leggere documenti, navigare su internet e molto altro, aprono la porta ad un'infinità di utilizzi che vanno ben oltre alla semplice redazione dell'adempimento contabile o capire quale conto utilizzare per registrare una fattura.

Inevitabilmente, si assisterà ad una trasformazione dell'attività lavorativa, soprattutto quella dei nostri collaboratori. Si arriverà ad un momento in cui saper utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale sarà una competenza fondamentale richiesta nel mondo del lavoro, esattamente come qualche anno fa era richiesto il saper utilizzare un computer, la posta elettronica o un browser per navigare su internet. Il vantaggio è che, a differenza delle tecnologie più datate, la modalità di interazione con strumenti di intelligenza artificiale si fa in modalità "umano" non in modalità computer. Non è più necessario studiare e impararsi a memoria una serie infinita di comandi, procedure, passaggi da eseguire in rigorosa sequenza per ottenere il risultato desiderato, perché altrimenti il software non eseguiva il comando. Ora è possibile chiedere semplicemente cosa vogliamo, il software capisce ed esegue. **È proprio questo aspetto che ora richiede le maggiori capacità e attenzione: saper cosa chiedere e come chiederlo, in modo da avere il risultato desiderato.** Approcciarsi allo strumento con mentalità aperta, essere pronti a adattarsi ed imparare sono le armi vincenti per consentire all'intelligenza artificiale di diventare un prezioso alleato nella crescita e nel successo dello studio.

Il dottor Barberi sarà protagonista del webinar gratuito "[Vantaggi e opportunità degli strumenti di AI nello studio professionale](#)" che si terrà il 7 novembre dalle 10.00 alle 12.00.

[Per iscriverti clicca qui](#)

EVENTO GRATUITO di 2 ore

Vantaggi e opportunità degli strumenti di AI nello studio professionale

 Euroconference
Centro Studi Tributari

 TeamSystem





CASI OPERATIVI

Corrette aliquote Iva per gli interventi edili

di Euroconference Centro Studi Tributari



Una Srl immobiliare esercita le seguenti attività:

- prevalente – compravendita di immobili in conto proprio: acquista, esegue una ristrutturazione più o meno ampia (generalmente manutenzione straordinaria) e rivende;
- secondaria – locazione di beni immobili propri. Anche su questi a volte vengono prima eseguiti lavori di recupero.

Gli immobili sono tutti abitativi (generalmente appartamenti in condominio).

I quesiti riguardano l'aliquota agevolata Iva 10%:

1) Iva 10% su immobili abitativi posseduti da imprese: sulle prestazioni di servizi (escluse quelle rese da professionisti) relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata, è prevista l'Iva ridotta al 10% ai sensi dell'articolo 7, L. 488/1999. Tale aliquota è applicabile anche agli immobili posseduti dalla società o è una norma riferita solo agli immobili posseduti da privati? Ciò a prescindere che la fattura sia con addebito dell'Iva o in *reverse charge*? Si precisa che la società esegue gli interventi in conto proprio, quindi il rapporto con le imprese edili che eseguono i lavori è di appalto e non subappalto;

2) fornitura con posa in opera: la fornitura con posa in opera di beni significativi e non significativi (qualificata come una vendita e non come una prestazione di servizi) destinati a tali immobili abitativi della società sconta l'aliquota propria del bene sull'importo totale della fornitura? Oppure la posa in opera è fatturabile al 10%? La circolare n. 71/E/2000, punto 3.3, sembra aprire a questa seconda possibilità;

3) beni significativi forniti nell'appalto: se la risposta alla prima domanda è positiva, si pone il



problema dei beni significativi, che devono essere fatturati con la propria aliquota Iva e non al 10%.

Quando l'impresa fornisce beni significativi (quelli tassativamente previsti dalla norma) l'Iva ridotta al 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l'aliquota del 10% sui beni si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi, sul resto si applica l'Iva al 22%.

Tale "agevolazione" si applica anche se il cliente è una società, chiaramente fuori da situazioni di subappalto, oppure in tal caso tutto il bene significativo va assoggettato alla propria aliquota?

La norma si applica anche in caso di *reverse charge* ai sensi della lettera a-ter) dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972? Chiaramente non si applica per subappalto ai sensi della lettera a) dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972.

Il dubbio sorge dall'interpretazione fornita dalla circolare n. 37/E/2015, punto 13, che nega tale possibilità, citando la precedente circolare n. 71/E/2000, punto 3.2 (che però si riferisce ai subappalti, la lettera "a-ter" non esisteva ancora).

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Esempi di riporto di crediti nel modello 770/2023

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

Diritto Tributario Base

Scopri di più

Il **modello 770/2023**, da presentare entro la data odierna (**31.10.2023**), deve essere utilizzato dai sostituti di imposta al fine di comunicare i dati fiscali delle **ritenute operate nel 2022**, i **relativi versamenti** e le **eventuali compensazioni effettuate**, nonché il **riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti**.

In particolare, nell'ipotesi di **errato versamento in eccesso di una ritenuta**, oltre a compilare correttamente il quadro ST, il contribuente deve indicare l'importo all'interno del **rgo SX1, colonna 2**.

Si ipotizzi che il contribuente abbia, per errore, effettuato un **doppio versamento** di 100 euro e, successivamente, accortosi dell'errore, abbia **utilizzato il credito in compensazione**.

All'interno del **rgo SX1** occorre riportare:

- nella **colonna 2**, il **versamento in eccesso effettuato nel periodo di imposta**;
- nella **colonna 6**, il **credito utilizzato in compensazione** tramite la presentazione del modello F24 di versamento.

| SX1 | Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno | Versamenti 2022 in eccesso | Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale | Credito su IVE versata da società fiduciaria | Credito spettante su ripetizioni di indebito di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020 | Credito utilizzato in F24 |
|-----|---|----------------------------|--|--|--|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Nell'ipotesi, invece, sempre di errato versamento, ma **non ancora utilizzato in compensazione**, occorre indicare:



- nel **rimbalzo**, colonna 2, il versamento in eccesso effettuato nel periodo di imposta;
- nel **rimbalzo**, colonna 4, il credito risultante dalla presente dichiarazione;
- nel **rimbalzo**, colonna 5, il credito da utilizzare in compensazione (tale importo potrebbe anche essere chiesto a rimborso, indicandolo all'interno della colonna 6).

| SX1 | Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno | Versamenti 2022 in eccesso | Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale | Credito su IVE versata da società fiduciaria | Credito spettante su ripetizioni di indebito di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020 | Credito utilizzato in F24 |
|-----|---|---------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SX2 | Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale | Credito utilizzato in F24 | | | | |
| | 1 | 2 | | | | |
| SX3 | Credito per famiglie numerose | Credito per canoni di locazione | Credito marittimi imbarcati e assimilati | Credito APE | Credito utilizzato in F24 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SX4 | Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2021 | Credito utilizzato in F24 | Credito da DI | Credito risultante dalla presente dichiarazione | Credito da utilizzare in compensazione | Credito di cui si chiede il rimborso |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 100 | 100 | |

Infine, si ipotizzi il caso della presentazione, nel corso del periodo di imposta 2022, di un **modello 770/2019 integrativo**, al fine di riportare un credito di 1.000 euro.

Nel modello 770/2019 occorre indicare:

- nel **rimbalzo**, colonna 2, il versamento in eccesso effettuato nel 2018;
- nel **rimbalzo**, colonna 4, il credito risultante dalla presente dichiarazione;
- nel **rimbalzo**, colonna 5, il credito da utilizzare in compensazione.



| | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|-------|---|-------|--|---|
| SX1 | Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno 1 | Versamenti 2018 in eccesso 2 | 1.000 | Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale 3 | 4 | Credito su IVIE versata da società fiduciaria 5 | Credito utilizzato in F24 |
| SX2 | Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale 1 | Credito utilizzato in F24 2 | | | | | |
| SX3 | Credito per famiglie numerose 1 | Credito per canoni di locazione 2 | | Credito marittimi imbarcati e assimilati 3 | 4 | Credito APE 5 | Credito utilizzato in F24 6 |
| SX4 | Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017 1 | Credito utilizzato in F24 2 | | Credito da DI 3 | 1.000 | Credito da utilizzare in compensazione 5 | Credito di cui si chiede il rimborso 6 |

Successivamente, nel modello 770/2023, occorre compilare il **quadro DI**, indicando l'importo a credito in riferimento al periodo di imposta integrato.

| DII | Codice fiscale | Nota | Periodo d'imposta | Maggior credito |
|-----|----------------|------|-------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | | B | 2018 | 1.000,00 |

Inoltre, all'interno del rigo SX4 del modello 770/2023, occorre indicare:



- nella **colonna 3**, il **credito da quadro DI**;
- nella **colonna 4**, il **credito risultante dalla dichiarazione**;
- nella **colonna 5**, il **credito da utilizzare in compensazione** (tale importo potrebbe anche essere chiesto a rimborso, indicandolo all'interno della colonna 6).

| SX4 | Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017 | Credito utilizzato in F24 | Credito da DI | Credito risultante dalla presente dichiarazione | Credito da utilizzare in compensazione | Credito di cui si chiede il rimborso |
|-----|---|---------------------------|---------------|---|--|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |



DIRITTO SOCIETARIO

Modello organizzativo 231: le fasi di costruzione

di Andrea Onori

Master di specializzazione

Modello Organizzativo 231 e Organismo di Vigilanza

Scopri di più

Il Decreto Legislativo 231/2001 non descrive il contenuto di dettaglio di un modello organizzativo, ma ne delinea solo **gli scopi e le finalità che lo stesso deve soddisfare**, affinché l'ente adottante possa essere **riconosciuto non responsabile del comportamento** di coloro (i soggetti apicali) **che hanno commesso uno dei reati** presupposto nel suo interesse o vantaggio.

La configurazione teoretica dei Modelli organizzativi, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, è quella di **garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge** oltre che a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, per **evitare il coinvolgimento dell'ente** nel compimento di uno dei reati previsti dalla norma.

Tale impostazione la si desume dalle previsioni contenute negli [articoli 6 e 7, D.Lgs. 231/2001](#), da cui si traggono i **seguenti contenuti essenziali**:

1. individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i **reati presupposto**;
2. previsione di **specifici protocolli interni** diretti a definire la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuazione delle **modalità di gestione delle risorse** finanziarie volte ad impedire la commissione dei reati;
4. **verifica periodica** ed eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione ovvero nell'attività;
5. previsione di **canali di segnalazione** interna;
6. previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
7. introduzione di un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Agli elementi essenziali, relativi al contenuto del modello, gli articoli in commento aggiungono delle **previsioni di carattere formale**, sostanziale e di vigilanza.

In merito alla forma, i Modelli organizzativi devono essere “**adottati**” dall’ “**Organo Dirigente**”



(«Consiglio di Amministrazione»), il che presuppone **una attenta valutazione**, nonché approvazione **da parte dello stesso organo**.

Per quanto riguarda la sostanza, il Modello deve essere “efficacemente attuato”. Da ciò si può dedurre una **necessaria e concreta applicazione** da parte di tutti i soggetti coinvolti e destinatari delle norme e delle regole in esso contenute, oltre che una elaborazione concreta ed organica in ottica di prevenzione dei reati che realmente possono essere commessi nella **quotidiana esecuzione delle attività aziendali**.

Con riferimento agli aspetti relativi alla supervisione del Modello, quest’ultima deve essere affidata ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che **ne valuti e ne attesti il funzionamento**, l’aggiornamento e l’osservanza.

Alla luce di quanto sopra, si può serenamente affermare che il Modello 231 fa parte, a pieno titolo, del generale sistema di **gestione e di controllo interno dei rischi aziendali**.

Partendo da tale considerazione, si possono meglio individuare le **fasi di costruzione del Modello Organizzativo**.

Si distinguono le seguenti:

1. identificazione degli **ambiti aziendali di attività**;
2. Identificazione dei **rischi potenziali**;
3. Progettazione e costruzione del **sistema di controllo**.

La prima fase, relativa all’**“identificazione degli ambiti aziendali di attività”**, è propedeutica ad individuare e identificare le **arie e i contesti aziendali** che, in funzione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte, possono essere **interessate da specifiche fattispecie di reato**. Lo svolgimento di tale fase può avvenire **secondo approcci diversi**: per attività, per funzioni, per processi.

Si deve, pertanto, effettuare un cosiddetto **“Check up aziendale”**, che consenta di arrivare ad una **conoscenza generale dell’Ente**, per acquisire la documentazione necessaria e per individuare le attività sensibili e i **fattori di rischio**.

La seconda fase, concernente l’**“identificazione dei rischi potenziali” (Risk Assessment)**, consiste nella **identificazione delle modalità** con cui si potrebbero concretamente verificare eventi pregiudizievoli (modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali). Rappresentazione, il più possibile completa, di come si possono eventualmente **commettere i reati presupposto**.

La terza ed ultima fase, **“progettazione e costruzione del sistema di controllo”**, consiste nella definizione di **specifici protocolli interni** finalizzati a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, al fine di prevenire i reati, riconducendo **i rischi identificati ad un livello accettabile**. La riduzione di un rischio ad un livello accettabile significa che **occorre**



intervenire sulla sua probabilità di accadimento, oltre che sull'impatto che lo stesso evento potrebbe avere.

La sintesi delle **prime fasi di costruzione** del Modello 231, di solito, si sostanzia nella realizzazione di una matrice che mette in relazione le diverse tipologie di reato presupposto con le diverse funzioni/divisioni/unità organizzative dell'Ente **più esposte ai rischi**, associando a tale relazione una valutazione del livello di rischio relativo.

Un Modello Organizzativo è generalmente **costituito da due parti**:

1. **parte generale**;
2. **parte speciale**.

Accompagnate da un:

1. **codice Etico** (che può essere ritenuto parte integrante ed essenziale del modello).

La Parte Generale descrive le **componenti essenziali dello stesso**, ovvero la sua diffusione e conoscenza all'interno dell'Ente, nonché le **attività relative alla formazione del personale**, al sistema sanzionatorio e stabilisce il **comportamento da adottare**, in caso di **mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso**.

La parte Speciale è, per contro, relativa ai **reati presupposto**, alle **attività sensibili**, ai **destinatari** e ai principi comportamentali e alle **regole di condotta**, nonché alle **modalità operative** e ai **flussi informativi**.

Da ultimo, il Codice Etico contiene **l'insieme dei diritti**, doveri e responsabilità dell'ente nei confronti di dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, più in generale, **degli "Stakeholders"**.

**ACCERTAMENTO****L'illegittimità dell'atto impositivo notificato prima dei 60 giorni**

di Luigi Ferrajoli

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

Nell'ambito dell'accertamento tributario, una questione di assoluta rilevanza è rappresentata dall'**illegittimità dell'avviso di accertamento notificato al contribuente prima del decorso dei 60 giorni previsti dalla consegna del processo verbale di constatazione** da parte degli organi accertatori.

A tale proposito, si osserva che l'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#) (Statuto dei Diritti del Contribuente), rubricato *"Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali"*, prevede che: *"nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"*.

La norma citata, come si evince, introduce nell'ordinamento una particolare e concreta forma di **"collaborazione"** tra amministrazione e contribuente, attraverso la previsione di un termine dilatorio di 60 giorni dalla **chiusura delle operazioni di verifica**, prima della cui scadenza, e salvo precise eccezioni, **l'atto impositivo** – come la norma prescrive – **"non può essere emanato"**: tale intervallo temporale è destinato a favorire l'interlocuzione tra le parti anteriormente alla (eventuale) emissione del provvedimento, e cioè il **contraddittorio procedimentale**.

Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza **n. 18184/2013**, ha precisato che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#), *"deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio della propria attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed*



è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il **vizio invalidante** non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei **motivi di urgenza** che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'**effettiva assenza di detto requisito** (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve **essere provata dall'Ufficio**".

Tale principio è stato ripreso e ribadito, in più occasioni, anche dalla giurisprudenza recente, sottolineando come il **contraddittorio procedimentale** abbia assunto un valore sempre maggiore, quale strumento volto non solo a **garantire il contribuente**, ma anche ad **assicurare il migliore esercizio della potestà impositiva**.

Ne deriva che, a fronte di un avviso di accertamento emesso **prima della scadenza del termine de quo e privo dell'enunciazione dei motivi di urgenza** che lo legittimano, il **contribuente** potrà, ove lo ritenga, **anche limitarsi ad impugnare l'avviso per il solo vizio della violazione del termine**. Spetterà, quindi, **all'Ufficio**, l'onere di **provare la sussistenza** (all'epoca) del requisito esonerativo dal rispetto del termine e, dunque, in definitiva, **al Giudice**, a seguito del dibattito processuale (e senza, perciò, che il contribuente subisca alcuna menomazione del diritto di difesa), **stabilire l'esistenza di una valida e "particolare"** – cioè specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario in questione – **ragione di urgenza**, idonea a giustificare l'anticipazione dell'emissione del provvedimento.

In altre parole, tali considerazioni, riprese e ribadite anche dalle recente sentenza **n. 21517/2023** della Corte di Cassazione, consentono di giungere alla determinazione del principio per cui l'**inosservanza del termine** dilatorio prescritto dall'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#), **in assenza di qualificate ragioni di urgenza**, non può che determinare l'**invalidità dell'avviso di accertamento emanato prematuramente**, quale effetto del vizio del relativo procedimento, costituito dal **non aver messo a disposizione del contribuente l'intero lasso di tempo previsto dalla legge** per garantirgli la facoltà di partecipare al procedimento stesso, esprimendo le proprie osservazioni (che l'Ufficio è tenuto a valutare, come la norma prescrive), e cioè di attivare, e coltivare, il **contraddittorio procedimentale**.



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

M&A di studi professionali: impatto della digitalizzazione

di Riccardo Conti di MpO & Partners

Specialisti in aggregazioni di attività professionali



Advisor qualificati per operazioni di aggregazione di attività professionali.

SCOPRI DI PIÙ →

Negli ultimi anni, il settore degli **studi professionali** ha subito una **trasformazione** significativa grazie alla **digitalizzazione**. Questa rivoluzione tecnologica non ha solo migliorato l'efficienza operativa e la qualità dei servizi, ma ha anche aperto **nuove opportunità e sinergie tra gli studi professionali**, portando a un aumento delle **aggregazioni** all'interno del settore. Tuttavia, è importante riconoscere che questa digitalizzazione comporta anche dei **rischi significativi**.

In questo articolo, sarà analizzato il **ruolo centrale della digitalizzazione nell'ambito delle operazioni di aggregazione tra studi professionali (M&A)**, mettendo in rilievo le principali **opportunità e sfide** che questa trasformazione digitale comporta in questo settore.

Opportunità

- **Ottimizzazione dei processi interni allo studio.** La digitalizzazione ha rivoluzionato la gestione delle operazioni interne degli studi professionali. L'automatizzazione dei processi, la gestione dei documenti digitali e la digitalizzazione dei dati contabili hanno reso gli studi più efficienti e competitivi dal punto di vista dei costi. Questa efficienza operativa può essere una spinta per l'attrazione di potenziali *partner* o acquirenti, poiché un'organizzazione ben strutturata e altamente digitale può offrire un vantaggio competitivo.
- **Accesso facilitato ai dati e all'analisi.** La digitalizzazione ha reso più accessibili i dati e le analisi. Gli studi professionali possono ora raccogliere, archiviare e analizzare grandi quantità di dati per identificare tendenze, comportamenti dei clienti e opportunità di mercato. Questo accesso a informazioni cruciali può rendere un potenziale partner o acquirente più interessato, poiché può vedere il valore di una base di clienti ben definita e il potenziale per sinergie commerciali.
- **Espansione della portata geografica.** La digitalizzazione ha superato i confini geografici e permesso agli studi professionali di servire clienti in tutto il mondo. Questa capacità



di espansione geografica è attraente per gli studi professionali che cercano di espandere la loro presenza o ingresso in nuovi mercati. Le operazioni di M&A possono rappresentare una via per accelerare questa espansione, grazie alla possibilità di condividere competenze, risorse e clienti attraverso l'acquisizione di studi professionali già consolidati in altre regioni.

- **Consolidamento del settore.** La digitalizzazione ha contribuito al consolidamento nel settore degli studi professionali. Gli studi più piccoli potrebbero trovare difficile competere con quelli più grandi e più digitalizzati. Le operazioni di M&A consentono agli studi di dimensioni più piccole di unirsi a studi più grandi per trarre vantaggio dalla loro infrastruttura digitale e competenze tecnologiche.
- **Offerta di servizi aggiuntivi.** La digitalizzazione ha aperto la strada all'offerta di servizi aggiuntivi, come consulenza in materia di sicurezza informatica, analisi dei dati e servizi di consulenza tecnologica. Gli studi professionali digitalizzati possono ampliare la loro gamma di servizi, il che può essere attraente per i clienti e i potenziali partner.

Rischi

- **Sicurezza dei dati.** La digitalizzazione espone gli studi al rischio di violazioni della sicurezza informatica e di perdita di dati sensibili dei clienti, rendendo cruciale l'adozione di robuste misure di sicurezza. La protezione dei dati dei clienti attraverso l'adozione di misure di sicurezza informatica solide è essenziale per garantire che gli studi possano continuare a servire i propri clienti in modo affidabile e mantenere la loro reputazione.

[Continua a leggere qui](#)